SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 1° GIUGNO 1960

(19ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GAVA

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare » (998) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 189. 192
PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 192
SECCI 192
ZANNINI, *relatore* 189

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bussi, Chabod, Gava, Guidoni, Iorio, Merloni, Molinari, Pennavaria, Roasio, Secci, Valenzi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Battista è sostituito dal senatore Zelioli Lanzini.

Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio Micheli e il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

IORIO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare » (998) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNINI, *relatore*. Questo disegno di legge è stato approvato, nel testo che abbiamo ora in esame, il 19 febbraio 1960 dalla XII Commissione industria e commercio della Camera dei deputati.

Esso è il derivato, diciamo così, del disegno di legge n. 1544 d'iniziativa del Governo, presentato alla Camera dei deputati il 13 agosto 1959. A sua volta, detto disegno di legge era conseguenza della dichiarazione che il 24 maggio 1959 l'allora Ministro delle finanze Taviani ebbe a pronunziare in sede di discussione, alla Camera dei deputati, del progetto di legge concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione di lire 12.000 al quintale sulla margarina, divenuto poi la legge 11 giugno 1959, n. 450.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno le discussioni abbastanza vivaci che suscitò l'esame di quella legge che colpiva un prodotto di largo consumo, come è dimostrato dalle seguenti statistiche:

Margarina per consumo diretto: 1955, quintali 3.000; 1956, quintali 24.000; 1957: quintali 60.000; 1958, quintali 130.000; 1959, quintali 170.000.

Margarina e grassi idrogenati destinati all'industria alimentare e dolciaria: 1955, quintali 217.000; 1956, quintali 236.000; 1957, quintali 250.000; 1958, quintali 270.000; 1959, quintali 270.000.

Consumo totale di margarina e grassi idrogenati: 1955, quintali 220.000; 1956, quintali 260.000; 1957, quintali 312.000 (compresi 2.000 importati); 1958, quintali 450.000 (compresi 5.000 importati); 1959, quintali 447.000 (compresi 7.000 importati).

Il 24 maggio 1959, dunque, l'onorevole ministro Taviani riconobbe che la margarina per uso industriale non avrebbe potuto sostenere l'onere dell'imposta, e dichiarò che in sede di applicazione della legge avrebbe affrontato il problema della perequazione tributaria del prodotto. Infatti, con circolare n. 940 del 25 luglio 1959, il Ministro delle finanze diede istruzione ai suoi organi periferici di non assoggettare al pagamento dell'imposta di fabbricazione sulla margarina i grassi naturali e miscele di essi, addizionati di zucchero, di aromi e di altre sostanze (che non si chiamano margarina), destinati alla preparazione di prodotti dolciari, anche se emulsionati in acqua, in quanto detti prodotti sono esclusi dalla disciplina di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1316, la quale regola la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto (confezioni in pani interi di peso non superiore a un chilogrammo, rivestimento chiuso con sigillo, denominazione, norme del produttore, località dello stabilimento, eccetera).

La suddetta circolare si richiamava all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1954, n. 131, che suona: « ... i grassi naturali e le miscele di essi addizionati di zucchero di aromi o di altre sostanze da destinarsi alla preparazione di prodotti dolciari, anche se emulsionati con acqua sono esclusi dalla disciplina di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1316 ».

Il provvedimento, tuttavia, se raggiunse lo scopo di esonerare praticamente la margarina destinata all'industria alimentare e dolciaria dall'imposta di fabbricazione, aveva il grave inconveniente di sottrarre il prodotto alle severe norme di controllo stabilite dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316, e dalla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, relative alla difesa della genuinità del burro.

Il Ministro delle finanze pensò allora di risolvere il problema predisponendo un disegno di legge, quello sopra citato n. 1544, presentato alla Camera dei deputati il 13 agosto 1959, dal titolo « Disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale ». La margarina destinata all'industria alimentare prendeva il nome di « grasso alimentare industriale », e non chiamandosi più « margarina » sarebbe sfuggita all'imposta di fabbricazione.

Il disegno di legge fu assegnato in sede consultiva, alla Camera dei deputati, alla Commissione finanze e tesoro, alla Commissione di giustizia, e alla Commissione igiene e sanità; in sede deliberante fu assegnato alla Commissione industria e commercio.

La Commissione igiene e sanità, nella seduta del 12 novembre 1959, espresse parere all'unanimità contrario, temendo che la denominazione « grasso alimentare industriale » potesse in qualche modo indurre all'uso di « grassi di scarto » (grassi industriali) nella fabbricazione della margarina.

Allora una Commissione interministeriale studiò e prese in esame il disegno di legge;

vi apportò alcune modifiche e cambiò la denominazione: anzichè « grasso alimentare industriale » suggerì « grasso alimentare per l'industria ».

Modificato, il disegno di legge fu esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione finanze e tesoro, che espresse parere favorevole. Il 3 dicembre dello stesso anno la Commissione di giustizia espresse parere contrario.

L'11 dicembre 1959 la Commissione industria e commercio prese in esame il detto disegno di legge in sede deliberante. Al momento della votazione, una parte degli onorevoli Commissari manifestò il proposito di chiedere la remissione del provvedimento in Assemblea.

La XII Commissione tornò ad occuparsi della questione il 16 dicembre 1959. In tale occasione si decise all'unanimità di definire meglio l'aspetto fiscale del provvedimento, giacchè il Governo aveva predisposto il più volte citato disegno di legge soprattutto per togliere l'imposta di fabbricazione sulla margarina destinata all'industria alimentare e dolciaria, come ebbe a dichiarare l'onorevole Ministro Taviani intervenuto alla discussione. Inoltre, l'onorevole ministro Giardina, anche egli presente quel giorno in Commissione, diede le più ampie assicurazioni circa i controlli igienico-sanitari previsti dal Governo nell'intero settore della produzione alimentare industriale, controlli previsti nel disegno di legge n. 1989, presentato alla Camera dei deputati il 2 febbraio 1960. Fu deciso, quindi, di demandare ad un Comitato ristretto il compito di predisporre un testo concordato da sottoporre alla Commissione.

Il 17 febbraio 1960 il Comitato ristretto concordò il nuovo testo, che fu approvato, come ho detto all'inizio, in sede legislativa il 19 febbraio 1960, all'unanimità, con il nuovo titolo: « Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare ».

Esso è composto di 12 articoli. Il primo stabilisce che le disposizioni della legge numero 450 sull'imposta di fabbricazione sulla margarina non si applicano alla margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari. L'articolo 2 prescrive le norme secondo le quali deve essere preparata la margarina, e stabilisce inoltre la multa che verrà applicata ai trasgressori. L'articolo 3 fissa l'ammenda a carico di chiunque detenga per vendere, venda o ceda margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'articolo precedente. L'articolo 4 contiene il divieto di utilizzare la margarina destinata all'industria alimentare in usi diversi da quelli previsti, e vieta inoltre ai negozianti al dettaglio di tenere o vendere tale prodotto. L'articolo 5 stabilisce le norme relative alla confezione dei pani di margarina nonchè lo obbligo di chiusura della confezione con il contrassegno di Stato, contrassegno che sarà fornito, secondo quanto prescritto nel successivo articolo 6, dal Ministero delle finanze, mentre le modalità di applicazione del contrassegno stesso saranno stabilite con decreto dal Ministro delle finanze. L'articolo 7 stabilisce le penalità a carico di chiunque ponga in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto, e l'articolo 8 stabilisce altre punizioni a carico di chi tenga irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni, di chi rifiuti di esibire tale registro e di chi contravvenga alle norme prescritte col suddetto decreto del Ministro delle finanze. L'articolo 9 abroga l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto presidenziale 14 gennaio 1954, n. 131. L'articolo 10 stabilisce che i grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini siano addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica. L'articolo 11 prevede le disposizioni da applicarsi in caso di violazione delle norme di carattere fiscale previste dal disegno di legge; e l'articolo 12, infine, afferma che, per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti, il prodotto in questione resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.

Detto quanto sopra, e considerato il carattere fiscale del disegno di legge, esprimo parere favorevole alla sua approvazione.

S E C C I . Mi dichiaro anch'io favorevole al provvedimento.

P I O L A , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo non ha alcuna osservazione da fare sul provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'imposta di fabbricazione sulla margarina, non si applicano alla margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari.

(*È approvato*).

Art. 2.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, nonchè con fecola di patate in quantità non inferiore al 2 per mille.

Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa può essere addizionata con sostanze aromatizzanti.

I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria alimentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

(*È approvato*).

Art. 4.

È fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 1. È fatto altresì divieto ai negozianti al dettaglio di detenere o vendere la margarina destinata all'industria alimentare.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

(*È approvato*).

Art. 5.

Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo articolo 6.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli involucri contenenti la margarina destinata al consumo diretto di cui al prece-

dente articolo 5 debbono essere muniti, a cura del fabbricante, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Detti contrassegni sono forniti dal Ministero delle finanze e debbono essere presi in carico su apposito registro di carico e scarico.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione di detto decreto è consentita l'uscita dalla fabbrica di margarina destinata al consumo diretto non munita del contrassegno di Stato.

(*È approvato*).

Art. 7.

Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque contraffà i contrassegni di Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente.

Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

(*È approvato*).

Art. 9.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

(*È approvato*).

Art. 10.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rivelatore, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno 1959, n. 450.

(*È approvato*).

Art. 12.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente articolo 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari